



# COMUNE DI CAMPODIMELE

*Il paese della longevità*

(Provincia di Latina)

## COMUNE DI CAMPODIMELE

### AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "FAGGETO"

#### DISCIPLINARE GENERALE

##### Articolo 1 - generalità

Il presente disciplinare regola l'esercizio venatorio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "FAGGETO" di cui concessionario è il Comune di Campodimele. È redatto nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia e disciplina diritti e doveri degli iscritti, degli ospiti non iscritti e i criteri generali di funzionamento.

##### Articolo 2 – iscritti e ospiti

L'esercizio venatorio all'interno dell'AFV Faggeto (di AFV), hanno diritto a partecipare gli iscritti in regola col versamento della quota d'iscrizione specifica. Le quote vengono stabilite annualmente dal concessionario nel rispetto del presente regolamento. Gli ospiti o i non iscritti, sono autorizzati dal concessionario. Date e termini di iscrizione sono stabiliti dal concessionario stesso o suo delegato. Gli ospiti, vengono autorizzati all'attività venatoria a discrezione del concessionario.

##### Articolo 3 – tipologie di iscrizione e forme di caccia

Ciascun cacciatore, residente o non residenti del Comune di Campodimele, può presentare domanda d'iscrizione al concessionario o suo delegato. I residenti versano una quota unica per tutte le specie cacciabili. Le quote di adesione e di ripartizione delle spese vengono decise annualmente dal concessionario o suo delegato.

Le tipologie d'iscrizione sono così suddivise:

- fauna stanziale;
- fauna migratoria (esclusi beccaccia e fagiani);
- fagiani;
- beccaccia;
- cinghiale



# COMUNE DI CAMPODIMELE

*Il paese della longevità*

(Provincia di Latina)

Ciascuna tipologia prevede il versamento di una quota specifica. Le singole tipologie possono essere cumulate a fronte del versamento dell'importo di ciascuna quota per tipologia di caccia, salvo se diversamente disposto.

L'iscrizione ad una sola tipologia è considerata forma esclusiva di caccia. Il concessionario o suo delegato stabiliscono annualmente quali sono:

- le tipologie d'iscrizione fruibili;
- le quote di ripartizione dei capi da prelevare;
- le giornate disponibili per ciascuna delle forme di caccia previste in azienda;
- ogni altra forma di regolamentazione di accesso e prelievo.

Le tipologie di caccia, le quote e la ripartizione dei capi e le altre forme di accesso al prelievo, vengono decise in base:

- al calendario venatorio Regionale;
- al piano di prelievo approvato;
- alle necessità gestionali dell'azienda faunistico-venatoria "Faggeto".

## **Artico 4 – attività venatoria**

Agli iscritti è consentita l'attività venatoria esclusivamente per le tipologie di cui sono state versate la/le quota/e di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Abbattimenti o prelievi di specie appartenenti a tipologie per le quali il cacciatore non è iscritto sono sempre vietate e sono sanzionate secondo la normativa vigente (LR 17/1995 ss.mm.ii., DDGRR Lazio 6091/1999 e 942/2017).

Fatta eccezione per l'attività venatoria al cinghiale, l'introduzione dei segugi o cani da seguita è sempre e tassativamente vietata; tale introduzione è considerata come attività venatoria senza permesso di caccia.

L'attività di caccia al cinghiale all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è disciplinata da un apposito regolamento emesso dal concessionario al quale fare specifico riferimento.

## **Articolo 5 – gestione faunistica**

Il concessionario, a sua discrezione può nominare un responsabile coi seguenti e principali compiti:



# COMUNE DI CAMPODIMELE

*Il paese della longevità*

(Provincia di Latina)

- redazione dei registri e dei blocchi permessi caccia;
- monitoraggio faunistico anche con tecnici delegati o incaricati dal concessionario;
- tenere nota delle operazioni di campo e delle eventuali necessità aziendali;
- coordinare e organizzare l'attività venatoria su indicazioni col concessionario;
- ogni altra funzione demandata dal concessionario.

## **Articolo 6 – permessi di caccia**

1. Il permesso nominativo rilasciato dal concessionario o suo delegato, costituisce titolo di accesso giornaliero esclusivo e personale. Il permesso non può essere ceduto ad alcuno.
2. È obbligo del cacciatore:
3. portare al seguito il permesso di caccia rilasciato dal concessionario debitamente compilato;
4. depositare il tagliando d'ingresso compilato negli appositi contenitori posti all'accesso dell'AFV, prima dell'inizio della giornata di caccia;
5. depositare il tagliando con le specie e il numero di individui prelevati al termine della giornata di caccia negli appositi contenitori posti all'uscita dell'AFV;
6. trattenere per se la parte riservata al cacciatore con annotate le specie e il numero di individui prelevati.

Il mancato deposito di cui al punto 2 del permesso di caccia e/o la sua mancata esibizione al personale aziendale, è considerato come attività venatoria senza permesso di caccia ed è sanzionato secondo la normativa vigente (LR 17/1995 ssmmii, DDGGRR Lazio 6091/1999 e 942/2017). La riconsegna del tagliando di cui al punto tre del presente articolo è sempre a cura e responsabilità del cacciatore autorizzato, ai sensi delle DDGGRR Lazio 6091/1999 e 942/2017. Il presente articolo non si applica alla caccia al cinghiale in battuta.

## **Articolo 7 – norme di comportamento generali**

1. Gli orari delle giornate di caccia hanno inizio e terminano secondo quanto prescritto annualmente dal calendario venatorio regionale;
2. è severamente vietato a chiunque sostare o transitare con il fucile pronto all'uso all'interno dell'AFV prima degli orari di cui al punto 1;
3. al di fuori degli orari consentiti l'arma va riposta nel fodero e le munizioni poste in sacca



# COMUNE DI CAMPODIMELE

*Il paese della longevità*

(Provincia di Latina)

separata;

4. gli automezzi non di servizio aziendale, durante l'attività venatoria, devono essere lasciati in prossimità degli spazi appositamente previsti o adeguati; in particolare attenersi a quanto previsto dalla LR Lazio n. 29 del 30 Marzo 1987 (circolazione fuoristrada dei veicoli a motore);
5. ogni iscritto durante l'attività venatoria è tenuto su richiesta delle personali incaricato dal concessionario, ad esibire il permesso rilasciato; la mancata esibizione è considerata come caccia non autorizzata o senza permesso;
6. non è consentito asportare legna da ardere all'interno dell'AFV;
7. è fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti;
8. è fatto obbligo segnalare le presenze di rifiuti e ove possibile rimuoverli;
9. porre massima attenzione nel rispetto delle strutture e degli animali appartenenti alle aziende agricole e zootecniche ricadenti nel perimetro dell'AFV;
10. ogni iscritto è tenuto a segnalare al Concessionario o all'Organo di Gestione qualsiasi fatto degno di nota al quale abbia assistito o del quale sia venuto a conoscenza.

## **Articolo 8 – Sanzioni**

Salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, per ogni infrazione al presente regolamento o ad altri regolamenti aziendali, è previsto un giorno di sospensione dall'attività venatoria. Se le violazioni sono più di una queste saranno cumulate anche se riscontrate nella stessa giornata. Tre violazioni al presente regolamento comportano la sospensione automatica da questa e altre forme di caccia oltre al ritiro di eventuali permessi in possesso del sanzionato. In nessun caso è previsto il rimborso delle quote di iscrizione.

## **Articolo 9 - Adozione**

Il presente regolamento è adottato con Delibera di Giunta Comunale, pubblicato sull'albo pretorio e s'intende accettata dai fruitori contestualmente al rilascio del permesso di caccia di cui all'articolo 6 del presente regolamento.